

REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2001 DEL CONSIGLIO
dell'8 ottobre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del
riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, prevede che i pagamenti compensativi siano versati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre successivo all'inizio della campagna in questione.
- (2) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁵⁾, prevede che i pagamenti siano effettuati nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo

di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁶⁾, prevede una sola domanda di aiuto «superfici».

- (4) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che il sistema integrato di controllo riguardi l'insieme delle domande di aiuto presentate. Per semplificare la gestione dei pagamenti da parte degli Stati membri, è necessario armonizzare i termini per il pagamento degli aiuti «superfici»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95 le date del 16 ottobre e del 31 dicembre sono sostituite, rispettivamente, dalle date del 16 novembre e del 31 gennaio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ONKELINX

⁽¹⁾ GU C 312 E del 31.7.2001, pag. 248.

⁽²⁾ Parere del 2 ottobre 2001 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 12 settembre 2001 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13).

⁽⁶⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000 (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 11).